



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Avv. Bruno De Carolis

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Andrea Gemma

Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]

Avv. Michele Maccarone

Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario

Prof. Avv. Maddalena Rabitti

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 21/12/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione.

Fatto

La ricorrente, vittima di furto della propria carta bancomat, lamenta la negligenza dell'intermediario nell'attivazione della polizza assicurativa e chiede, il rimborso della somma di €. 2.073 circa di cui alle operazioni disconosciute e delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto (conseguente allo sconfinamento cagionato dalle cennate operazioni). Fa presente di aver tempestivamente denunciato il furto e che nessuna negligenza le sarebbe imputabile nella custodia della carta e del PIN. Chiede, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in misura pari ad €. 3.000,00.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario contesta l'avversa ricostruzione dei fatti e precisa che: (i) il furto è stato denunciato il 15.06.2009 mentre le operazioni disconosciute risalgono al 10/12 giugno 2009; (ii) all'atto della denuncia la ricorrente ebbe dichiarare di aver smarrito la carta già dalla settimana precedente e che alla tessera bancomat era attaccato un foglio con il codice PIN; (iii) originariamente la ricorrente aveva disconosciuto operazioni per una minor somma pari ad €. 1.938,00; (iv) solo successivamente al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riscontro negativo fornito dall'intermediario al reclamo proposto, la ricorrente formalizzava in data 9.09.2009 una seconda denuncia in cui dichiarava che il codice PIN non si trovava attaccato alla tessera bancomat; (v) sussiste, dunque, la colpa grave della ricorrente nella custodia della carta e del PIN ad essa associato; (vi) non è stata fornita prova alcuna dei pregiudizi lamentati. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

Diritto

Nel caso di specie, a fronte delle domande articolate dalla ricorrente, l'intermediario contesta la colpa grave della cliente addebitandole una grave negligenza nella custodia della carta ed un grave ritardo nella denuncia dei fatti.

Dalla documentazione in atti risulta che, nella denuncia del 15.06.2009, la ricorrente ebbe a dichiarare di aver smarrito la carta già dalla settimana precedente e che alla tessera bancomat era attaccato un foglio con il codice PIN.

Tale ammissione, di contenuto confessorio, dimostra la colpa grave della ricorrente. Deve escludersi, poi, ogni responsabilità dell'intermediario anche in ordine alla mancata attivazione della polizza alla luce delle disposizioni contrattuali che prevedono la possibilità di indennizzo solo nei casi di furto con strappo o "con destrezza".

Per quanto precede le domande vanno rigettate, con assorbimento di ogni doglianza, anche in relazione alla commissione di massimo scoperto ed ai pretesi danni.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE